



Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER L'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

ART. 1

PREMESSA E DEFINIZIONI

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili, caratterizzate da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all'istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. Non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica; nonché, inoltre, le attività svolte dai centri di istruzione per la nautica, di cui all'art. 29 del D.P.R.431/1997.
3. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. Trasporti n. 317 del 17/05/1995 e successive modifiche ed integrazioni, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo art. 3.
4. La sede principale della Scuola Nautica è quella dove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.
5. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate e comunque nell'ambito della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle territorialmente competente per la Provincia Regionale di Agrigento.
6. Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unità locali e dovranno essere dichiarate contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3.

ART. 2

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' NAUTICHE E TUTELA DELLA SICUREZZA

Le scuole nautiche possono collaborare con la Provincia Regionale di Agrigento di concerto con la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e l'Ufficio Provinciale della motorizzazione civile per l'attività di istruzione per la sicurezza in mare, da impartire agli studenti degli Istituti scolastici superiori del territorio provinciale, in merito, la Provincia promuovere accordi procedurali di cui all'art.15 Legge 241 del 1990 (art.16 Legge Regionale n. 10 del 1991), con la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e le Istituzioni scolastiche per l'azione congiunta di promozione e di istruzione e sicurezza in mare.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

1. L'esercizio dell'attività di Scuola Nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia Regionale di Agrigento previo parere della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, ai sensi del D. A. Turismo, Comunicazione e Trasporti n. 76 del 19/11/2008 e ss.mm.ii, oppure dal dirigente della Motorizzazione Civile di Agrigento Regolamento attuazione D.Lg n. 171/2005 art. 65.

2. L'autorizzazione può essere richiesta per Scuole Nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della Patente Nautica di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 431/1997 così come modificato dal D. Lgs. n. 171 del 18/07/2005 ed ancora dal D. Interministeriale n. 146 del 29/07/2008. Il parere di cui al comma 1 è richiesto dalla Provincia Regionale di Agrigento previa presentazione dell'istanza di autorizzazione da parte del richiedente.

ART. 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SCUOLA NAUTICA

1) Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire Scuole Nautiche devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica alla Provincia Regionale di Agrigento.

2) La domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
- b) Denominazione della Scuola Nautica;
- c) Localizzazione della sede principale e di eventuali sedi secondarie per le esercitazioni definite Unità Locali.

3) Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:

- a) Del titolare, se il richiedente è persona fisica o ditta individuale;
- b) Dei soci, se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
- c) Del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.

4) Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa

- vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi;
- b) Perizia giurata, redatta da professionista abilitato, contenente l'individuazione e la descrizione dei locali della scuola, attestante il rispetto dei requisiti di idoneità tecnica, la conformità urbanistica, l'agibilità dei locali, la corretta destinazione d'uso, il rispetto della vigente normativa sugli impianti, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) Planimetria quotata in scala non inferiore a 1:100, redatta da professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della Scuola Nautica, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;
 - d) Titolo di proprietà, contratto di locazione o leasing, ovvero comodato d'uso o altro idoneo titolo di possesso dei locali della scuola;
 - e) Dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche;
 - f) Documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:
 - 1. Polizze assicurative;
 - 2. Libretti di immatricolazione;
 - 3. Contratti di trasferimento della proprietà;
 - 4. Contratti di leasing;
 - 5. Certificazione di pagamento degli oneri fiscali;
 - g) Documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà dei beni immobili di valore non inferiore a € 52.000,00 liberi da gravami ipotecari, ovvero in un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciate da:
 - 1. Aziende o Istituti di Credito;
 - 2. Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.600.000,00;
 - h) L'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di € 26.000,00, deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317 del 17/05/1995 per le autoscuole.
- 5) La Provincia Regionale di Agrigento provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.
- 6) La Provincia Regionale di Agrigento provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della domanda prodotta.

ART. 5

REQUISITI DEL TITOLARE NECESSARI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SCUOLA NAUTICA

1) Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Scuola Nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e della legislazione vigente;
- b) Avere compiuti 21 anni di età;
- c) Essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titoli equipollenti se cittadino di altro Stato;
- d) Di non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o non essere stati sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/1988 n. 827, o dalla legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- e) Non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso nei propri confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) Non avere subito un provvedimento di revoca dell'autorizzazione nell'ultimo quinquennio, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;

2) Il soggetto richiedente inoltre deve disporre di:

- a) Capacità finanziaria;
- b) Iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- c) Proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, da utilizzare per le esecuzioni dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- d) Proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui al successivo art. 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- e) Materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui al successivo art. 8;
- f) Personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento ai sensi dell'art. 28, comma 6, del D.P.R. n. 431/1987

ART. 6

REQUISITI DI IDONEITÀ DEI LOCALI DELLE SCUOLE NAUTICHE

1) I locali della Scuola Nautica devono comprendere:

- a) Un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo

- siano disponibili almeno 1,5 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) Un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie, antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c) Servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati conformi alle normative vigenti;
- 2) L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la Scuola Nautica.
- 3) I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso richiesta ed alla sicurezza.
- 4) I locali devono essere conformi alle disposizioni di cui alla legge n. 13/1989 e s.m.i., alla legge n. 46/1990 e s.m.i. (art. 7 del D.M. n.37 del 22/01/2008) e muniti di certificato di agibilità.
- 5) Il trasferimento della sede della Scuola Nautica è subordinato a specifica autorizzazione della Provincia, previa verifica dell'idoneità dei nuovi locali mediante sopralluogo effettuato dal personale preposto della Provincia stessa. Il trasferimento della sede è autorizzato con apposita determina dirigenziale che costituirà parte integrante dell'autorizzazione originaria rilasciata a suo tempo dalla Provincia Regionale di Agrigento.
- 6) Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento idoneo a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale di arredamento. A tal fine l'arredamento dell'aula di insegnamento deve essere costituito almeno da:
- a) Una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
 - b) Una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10x0,80 o lavagna luminosa;
 - c) Posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula che, comunque, dovrà garantire almeno m² 1,50 per ogni allievo;
 - d) Un tavolo per il carteggio nautico a disposizione di ogni 5 allievi, avente superficie corrispondente ad una carta nautica aperta e comunque di lunghezza non inferiore a m 1,10 e di larghezza non inferiore a m 0,80.

ART. 7

MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE

- 1) La Scuola Nautica deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi

didattici per le lezioni, commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2) Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche deve essere costituito almeno da:

A. STRUMENTI:

- Bussola marina e sestante;
- Barometro aneroide e termometri a orologio sui quali siano indicati i minuti di silenzio radio;
- VHF palmare di tipo nautico;
- Strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);
- Scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
- Almeno un motore fuoribordo;
- Almeno un binocolo;
- Esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza;

B. SUSSIDI:

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- Carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- Carte dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- Tavole per il calcolo delle rette d'altezza (effemeridi nautiche aggiornate);
- Carte di analisi meteorologica;
- Rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- Rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- Modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali dello scafo;
- Rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- Rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello (fuoribordo ed entro bordo);
- Rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare (diurni e notturni);
- Rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- Rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- Tavole raffiguranti le bandiere del codice internazionale;
- Tavole raffiguranti le correnti marine e la loro incidenza sulla navigazione a vela;
- Tavole raffiguranti i più importanti ed usati nodi marini;
- Tavole raffiguranti le principali rotte nautiche (lossodromia, ortodromia, navigazione mista, ecc..)
- Carte per il carteggio di cinematica;

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA:

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
- Elenco dei fari e segnali da nebbia;
- Portolano del Mediterraneo;
- Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto;
- Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto;
- Regolamento per prevenire gli abbordi in mare;

3) I sussidi di cui alla sopracitata lettera B, con esclusione delle carte nautiche ufficiali, possono essere anche sostituiti da sistemi audio-visivi interattivi o informatici ritenuti idonei dalle disposizioni vigenti in materia ed approvati dalla Provincia Regionale di Agrigento.

ART. 8

UNITA' DA DIPORTO

1) La Scuola Nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) Per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto rispettivamente:

1. entro le dodici miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;

2. senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero abilitata alla navigazione, per la quale viene chiesta l'abilitazione ed iscritta nei registri navali;

b) Per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto o, in alternativa, un'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 m;

2) I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi;

3) Tutti i mezzi della scuola nautica devono essere immatricolati a nome della società, ovvero dal titolare della scuola stessa, che potrà eventualmente utilizzare lo strumento contrattuale del leasing;

4) Il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, nel rilasciare il parere di cui al precedente art. 3, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche della scuola;

5) Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici costituenti il parco dei natanti devono essere comunicate alla Provincia Regionale di Agrigento che, salvo il parere contrario del Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, rilascia apposito nulla osta.

ART. 9

ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO PRESSO LE SCUOLE NAUTICHE

- 1) Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a "padrone marittimo" nonché di "conduttore" per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e della Capitaneria di Porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.
- 2) Possono svolgere la funzione di istruttore presso le Scuole Nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno 3 anni con abilitazione pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
- 3) Le due funzioni di insegnante ed istruttore possono essere svolte anche congiuntamente dallo stesso soggetto, a condizione che possieda i requisiti richiesti.
- 4) Il titolare della Scuola Nautica può ricoprire entrambi i ruoli di cui al comma precedente, a condizione che possieda i requisiti richiesti.

ART. 10

ORGANICO SCUOLE NAUTICHE

- 1) La Scuola Nautica deve disporre della collaborazione continuativa ed esclusiva di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico. Lo stesso soggetto può svolgere entrambe le funzioni, purché possieda i requisiti per farlo.
- 2) L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.
- 3) Se la Scuola Nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica autorizzata in modo da assicurare il regolare funzionamento.
- 4) Il supplente dovrà svolgere la propria attività in orari diversi da quelli in cui opera nella scuola di provenienza, orari che dovranno essere formalmente comunicati alla Provincia, la quale provvederà in conseguenza al rilascio di specifico nulla osta temporaneo. Nel caso in cui l'insegnante presti il proprio servizio presso più scuole nautiche, dovrà produrre presso la Provincia idonea attestazione, comprensiva dei singoli contratti.

5) La Provincia rilascia apposito tesserino di riconoscimento per l'attività di insegnante o di istruttore previo accertamento dei requisiti professionali di cui al precedente art. 9 e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica, così come dettati dal precedente art. 5.

6) Il titolare della Scuola Nautica, nell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio di personale da una Scuola Nautica ad un'altra, dovrà consegnare alla Provincia il tesserino di riconoscimento, entro il termine di giorni 30 a mezzo, di raccomandata A.R. o consegna brevi manu all'ufficio preposto, che, in caso di nuova richiesta, procederà alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento ed alla consegna di altro tesserino di riconoscimento. In caso di accertate irregolarità nella gestione del personale della Scuola Nautica, la Provincia potrà procedere alla sospensione dell'autorizzazione.

ART. 11

DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SCUOLA NAUTICA

1) Le Scuole Nautiche hanno l'obbligo di curare la tenuta dei documenti rilasciati dalla Provincia, nonché del registro di iscrizione degli allievi, anche informatico, nonché inoltre di tutti gli altri documenti necessari allo svolgimento delle attività come sotto specificatamente elencati:

- a) Registro di iscrizione da cui risultino: data d'iscrizione; generalità degli allievi; estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche; data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito. Il registro d'iscrizione, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua parte e vidimato dalla Provincia Regionale di Agrigento; in caso di utilizzo di registro informatico il software dovrà essere dotato di Certification Authority e dovrà permettere l'apposizione della firma digitale con valore legale;
- b) Registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni allievo che frequenta i corsi;
- c) Scheda nominativa per l'ammissione all'esame teorico di ogni singolo allievo da cui risulti la presenza alle lezioni teoriche per almeno dieci ore;
- d) Scheda nominativa per l'ammissione all'esame pratico di ogni singolo allievo;

ART. 12

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

1) All'interno dei locali deve essere esposto al pubblico una tabella,

preventivamente trasmessa alla Provincia Regionale di Agrigento, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) Il nome e la sede della Scuola Nautica;
 - b) Gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
 - c) Le tariffe applicate;
 - d) L'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la Scuola Nautica è posta sotto la vigilanza amministrativa e tecnica della Provincia Regionale di Agrigento;
 - e) La firma del titolare della scuola nautica;
 - f) L'orario delle lezioni teoriche;
 - g) I periodi di chiusura della scuola nautica;
 - h) La Capitaneria di Porto competente per territorio;
- 2) Eventuali sospensioni dell'attività possono essere autorizzate dalla Provincia Regionale di Agrigento per documentata necessità e per un periodo non superiore a mesi 6, eventualmente rinnovabili per una sola volta in presenza di particolari circostanza impreviste ed imprevedibili.
- 3) I programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore, nonché di quelle a vela con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri per la navigazione entro le 12 miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. n. 431 del 09/10/1997. Il programma di esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. n. 431/1997.
- 4) I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esame previsti all'ultimo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 431/1997, devono essere tenuti secondo la seguente tabella:
- a) Per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 431/1997 che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le 12 miglia:
 - Per vela/motore 20 lezioni teoriche di almeno un'ora (12 dedicate alla vela ed 8 al motore) e 5 esercitazioni pratiche;
 - Per solo motore 15 lezioni teoriche di almeno un'ora e 5 esercitazioni pratiche;
 - b) Per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 431/1997 che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa:
 - Per vela/motore 30 lezioni teoriche di almeno un'ora (20 dedicate alla vela e 10 dedicate al motore) e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna;
 - Per solo motore 25 lezioni teoriche di almeno un'ora e 10 esercitazioni pratiche di almeno 90 minuti ciascuna.

Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lett. a), le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 20 per la vela e 15 per il motore,

mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 5, ciascuna della durata minima di 90 minuti;

c) Per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 431/1997 che abilitano al comando ed alla condotta delle navi da diporto: 30 lezioni di teoria di almeno un'ora ciascuna e 5 esercitazioni pratiche di almeno due ore ciascuna.

ART. 13

SCUOLE DI ISTRUZIONE PER LA NAUTICA

1) Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono Scuole di istruzione per la Nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di Scuola Nautica alla Provincia Regionale di Agrigento entro 6 mesi dalla suddetta data.

2) Alla domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione alla CCIAA, comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di Scuola di istruzione per la Nautica.

3) L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia Regionale di Agrigento previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui agli articoli precedenti relativi ai locali, alle attrezzature marinesche, agli strumenti, ai mezzi nautici, e al materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche, sempre previo parere favorevole del Capo del Compartimento Marittimo competente. Sono esclusi :

Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, assumono la denominazione di «Centri di istruzione per la nautica». Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2 del DM n. 146/08. Alla vigilanza amministrativa e tecnica sugli enti e sulle associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

ART. 14

AUTOSCUOLE

- 1) Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Trasporti n. 317 del 17/05/1995 e successive modifiche ed integrazioni, dotate di attrezzature e di strumenti nautici, nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di Scuola Nautica alla Provincia Regionale di Agrigento.
- 2) Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica, le autoscuole devono avere la disponibilità di almeno una unità da diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati in conformità a quanto descritto dall'art. 9.
- 3) La Provincia Regionale di Agrigento rilascia l'autorizzazione in parola, previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti relativi alle attrezzature marinesche, agli strumenti, al materiale didattico necessario e al personale abilitato per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle
- 4) Le autoscuole, inoltre, dovranno mettere a disposizione degli allievi un'apposita aula allestita ad insegnamento teorico, e quindi corredata dei requisiti previsti all'art. 6.

ART. 15

CONSORZI E ISTITUTI NAUTICI

- 1) È data facoltà a due o più scuole nautiche autorizzate, di consorziarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile.
- 2) I consorzi, al fine di ottenere l'autorizzazione comunicano alla Provincia Regionale di Agrigento:
 - a) La denominazione delle Scuole Nautiche aderenti al consorzio;
 - b) Il responsabile del consorzio;
 - c) Le generalità degli insegnanti e degli istruttori;
 - d) L'ubicazione della sede del consorzio;

Il consorzio deve essere dotato di:

- a) Unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle Scuole Nautiche aderenti;
 - b) Attrezzature didattiche di cui agli articoli 7 e 8;
- 3) Il responsabile del consorzio deve essere in possesso dei requisiti richiesti per i titolari delle Scuole Nautiche, ad eccezione della capacità finanziaria.
 - 4) Le Scuole Nautiche consorziate possono continuare ad esercitare la loro attività

singolarmente oppure demandare al consorzio il corso teorico ovvero quello pratico.

5) Ai consorzi possono confluire esclusivamente gli allievi iscritti presso le scuole nautiche facenti parte del consorzio, che saranno annotati su apposito registro di iscrizione dei medesimi intestato al consorzio stesso.

6) Ai sensi di quanto disposto dall'art.42 comma 3 del Decreto interministeriale 29 luglio 2008 gli Istituti Tecnici Nautici ricadenti nel territorio della Provincia di Agrigento possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola Nautica dietro presentazione di apposita domanda, in bollo, sottoscritta da parte del Dirigente Responsabile dell'Istituto, nella quale siano indicati: sede dell'Istituto presso il quale sarà svolta l'attività, tipologia di patenti per le quali è richiesta l'autorizzazione e compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.

7) Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione prevista all'art. 4 con la sola esclusione di quella di cui al comma 3 ed al comma 4 di cui alle lettere a), g) ed h).

8) Con la domanda può essere indicato il soggetto, scelto fra il personale docente, al quale è affidata la responsabilità della Scuola Nautica che, in assenza, resta in capo al dirigente dell'Istituto. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di insegnamento della teoria e istruzione alla guida degli allievi della Scuola Nautica, per gli Istituti Tecnici Nautici non trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 16

VIGILANZA

1) La vigilanza sulle Scuole Nautiche, in considerazione dell'interesse generale e sociale che rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole stesse per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la vigilanza è svolta mediante controlli:

- a) Sulla capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di istruire al comando, alla condotta responsabile e rispettosa dell'ambiente di unità da diporto;
- b) Sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, ai mezzi nautici, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni ecc.;
- c) Sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di insegnanti ed istruttori in possesso dei prescritti requisiti;

d) Sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione;

2) Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza il titolare della Scuola Nautica ha l'obbligo di esporre in modo ben visibile nella sede della scuola: l'atto autorizzativo in suo possesso, l'indicazione scritta che ai sensi della vigente normativa la Scuola Nautica è posta sotto la vigilanza della Provincia Regionale di Agrigento e che eventuali reclami in ordine a possibili irregolarità nell'attività della Scuola Nautica devono essere indirizzati alla medesima Provincia Regionale.

3) Al fine di favorire l'attività di vigilanza e per garantire la necessaria trasparenza, il titolare ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni, nonché i periodi di chiusura per motivi vari, compresi le ferie.

4) La vigilanza sulle scuole nautiche è svolta dalla Provincia regionale di Agrigento che, a tal uopo, potrà chiedere la collaborazione della Capitaneria di porto di Porto Empedocle.

Su espressa disposizione del Dirigente del settore trasporti su scuole nautiche ben individuate potrà essere delegato il controllo alla polizia provinciale

5) In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza sarà redatto un verbale in duplice originale dove il personale ispettivo provvederà a registrare le irregolarità riscontrate nel corso del sopralluogo, che saranno immediatamente contestate al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore, o al responsabile della scuola nautica ovvero del consorzio, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio di lettera raccomandata A.R.. Il predetto verbale dovrà contenere le prescrizioni di legge relative all'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, come recepito dall'articolo 8 della L.R. n. 10/1991.

6) L'opera di vigilanza, inoltre, tenderà alla repressione dell'attività di Scuole Nautiche abusive ai sensi dell'art. 348 del C.P.

Art. 17

Trasferimento del complesso aziendale- Cambio di titolarità

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o " mortis causa ".
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che,

contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti per il richiedente.

3. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione dell'azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.
4. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.
5. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della Scuola nautica, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Art. 18

Trasformazione e vicende dell'autorizzazione della scuola nautica

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale redatto nelle forme di legge deve essere comunicato alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione societaria non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Se varia la sola denominazione della Scuola nautica senza alcuna modifica soggettiva e/o sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art.19

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento della sede prevede il rilascio di autorizzazione, previo possesso, per i nuovi locali, di tutti i requisiti prescritti al precedente art. 8, e la presentazione della documentazione di cui all'art. 6 e 3, dal punto 1) al punto 4), del presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di Scuole nautiche che effettuano anche attività di Autoscuola ai sensi del D.M. 317/95, il trasferimento della sede sarà consentito secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Provinciale per l'autorizzazione e la vigilanza dell'attività di Autoscuola.

Art. 20

Sospensioni

L'attività può essere sospesa per gravi motivi del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 mesi previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende atto con provvedimento del Dirigente o Funzionario delegato una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio. Dell'avvenuta ripresa dell'attività dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

Art. 21

Tariffe e orari di apertura

1. Il tariffario è vidimato dalla Provincia Regionale di Agrigento Settore Promozione turistica- Attività produttive e Trasporti e deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.
2. La Scuola nautica deve assicurare una funzionalità di almeno 30 ore settimanali. Il titolare ha l'obbligo di comunicare alla Provincia gli orari delle lezioni teoriche e le loro variazioni ed i periodi di chiusura per motivi, vari, compreso le ferie.

Art.22

Responsabilità professionale

1. Il titolare della Scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Scuola nautica, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Non è consentita alcuna forma di delega della titolarità della scuola nautica o fattispecie di affitto d'azienda della scuola medesima.

Art. 23

Sanzioni

1. Sanzioni amministrative pecuniarie.

- a) Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 12500 a € 500,00.
- b) Chiunque svolge, a fini di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza autorizzazione è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da €. 200,00 a € 500,00. La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.
- c) Ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, ove non diversamente sanzionata in base alla normativa vigente è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

2. Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui punto precedente, qualora siano accertate irregolarità nello svolgimento dell'attività della scuola nautica il Dirigente del settore diffida il titolare o il legale rappresentante con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 15 giorni.

2.1.- L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando :

- a) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia nonostante il provvedimento di diffida;
- b) la scuola nautica utilizzi per le lezioni personale non abilitato e autorizzato.

2.2.- L'autorizzazione è revocata qualora:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- b) venga meno la disponibilità dei locali e/o delle unità adibite alla esercitazione e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della Scuola nautica;
- c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- d) la scuola nautica non ottemperi al provvedimento di sospensione dell'attività.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene revocata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa o per espressa rinuncia degli aventi diritto.

3. L'opera di vigilanza avrà inoltre ad oggetto la repressione dell'attività di scuole nautiche abusive.

Art. 24

Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le Scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare della Scuola nautica o il socio o il legale rappresentante devono inviare alla Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale - lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. In caso di assenza di modifiche rispetto a quanto elencato per l'anno precedente, potrà essere inviata entro il medesimo termine temporale, con qualsiasi mezzo, cartaceo o telematico, una semplice dichiarazione in merito.

Art. 25

Pubblicizzazione degli atti

Per ciò che concerne provvedimenti relativi ad aperture di Scuole nautiche, cessazioni, provvedimenti disciplinari e sanzionatori, sarà data idonea informazione a tutti i soggetti interessati con le modalità previste dall'Ente.

Art. 26

Responsabile del procedimento

Il Dirigente del Settore Promozione Turistica- Attività Economiche e produttive e trasporti della Provincia Regionale di Agrigento, ovvero il Funzionario delegato, è responsabile del procedimento relativo alle pratiche oggetto del presente Regolamento.

Art. 27

Verifica, aggiornamento del Regolamento e diritti di segreteria

1. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia incompatibili o di difficile coordinamento.

2. Con il presente regolamento la Provincia fissa i seguenti diritti di segreteria riguardanti l'autorizzazione e la vigilanza delle scuole nautiche, in particolare per:

a)- € 150,00 per autorizzazione ed apertura scuolanautica, una tantum;

b)- € 100,00 per funzione amministrativa di controllo/vigilanza sull'espletamento dell'attività di scuola nautica (quota da versarsi entro il primo trimestre di ogni anno).

I predetti importi dovranno essere **versati sul IBAN banco posta Provincia Regionale di Agrigento - it 89W0760116 6000 sul c/c 00011880929 intestato alla Provincia Regionale di Agrigento** – indicando la seguente causale : **autorizzazione apertura scuole nautiche.**

Art. 28

Norme transitorie

1) Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell'art. 28 del D.P.R. n. 431 del 9/10/1997 entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento dovranno presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di Scuola

Nautica alla Provincia Regionale di Agrigento.

2) Alla richiesta di cui al precedente comma 1, dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività di Scuola Nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R n. 431 del 9/10/1997.

3) Ai fini di cui al precedente comma 2, saranno ritenuti utili i seguenti documenti:

a) Certificato di iscrizione alla CCIAA;

b) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. n.68 del Codice della Navigazione o dell'art. 26 della legge n. 50 del 11/02/1971;

4) Al presente regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, le norme che regolano le inadempienze relative alla disciplina dell'attività di autoscuola in attuazione del D.M. Trasporti n. 317/1995 e s.m. ed i. che richiamano le prescrizioni dell'Art. 123 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i., previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento amministrativo di cui alla L.R n. 10/1991 e ss.mm.ii.

5) Le scuole nautiche autorizzate dalla Provincia Regionale di Agrigento in data precedente all'approvazione del presente regolamento dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla sua esecutività.

Art. 29 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.